

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

### **NORME GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel **Porto Turistico** denominato "Marina di Procida", in Procida, d'ora in avanti indicato anche come "**Porto Turistico**" o semplicemente "**Porto**" e si applica a tutti i **Clienti** e fruitori del Porto.

Per "**Porto Turistico**" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato a Procida, Località Sancio Cattolico, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

La Marina di Procida S.p.A., con sede in Procida, Via Libertà 15 bis, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto** (posto barca) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del **Porto Turistico**.

#### **ARTICOLO 2**

La **Società** esercita direttamente il **Porto Turistico**, in virtù dell' Atto di Concessione – protocollo n. 13001 del 22 dicembre 2005, in corso di registrazione, rilasciato dalla **Regione Campania**, Assessorato ai Trasporti e Viabilità Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime.

#### **ARTICOLO 3**

La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Porto Turistico**.

#### **ARTICOLO 4**

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento vengono assicurate e controllate, nell'ambito del **Porto Turistico**, dal personale dipendente della **Società**, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La **Società** provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

#### **ARTICOLO 5**

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla **Società**, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

#### **ARTICOLO 6**

La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del **Porto** e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di **Cliente**, acceda o si trovi nelle aree del **Porto Turistico** è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del Porto medesimo.

#### **MARINA DI PROCIDA S.p.A.**



## ARTICOLO 7

Nelle aree del **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla **Società** e nelle aree appositamente assegnate a tale scopo.

## DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

### ARTICOLO 8

Il **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini, mediante polizze assicurative "a corpo".

### ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

### ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Le imbarcazioni ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza - inferiori del 5% rispetto alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca riportate nella seguente tabella:

Classe	Dimensioni posto barca
I	7 x 2.5
II	8,5 x 3
III	10 x 3.5
IV	12 x 4
V	14 x 4.5
VI	16 x 5
VII	18 x 6
VIII	20 x 6
IX	24 x 6.5
X	26 x 7
XI	30 x 8

In ogni caso le dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime dello specchio acqueo della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**.

### ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.



## ARTICOLO 12

Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del **Porto Turistico** è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.

Le imbarcazioni in transito potranno ormeggiare gratuitamente nei posti barca ad esse destinati per un tempo massimo di dodici ore nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per un massimo di tre volte nell'arco di ciascun mese dell'anno. Durante tali soste si applicheranno le tariffe vigenti per l'eventuale somministrazione dei soli servizi portuali (fornitura di acqua dolce, energia elettrica, ritiro rifiuti di bordo, ecc.).

Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'imbarcazione presso gli uffici della **Società**.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

## ARTICOLO 13

In caso di assenza dal **Porto Turistico** dell'imbarcazione del **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la **Società** si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio.

Qualora il **Cliente** intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà chiedere alla **Società** di gestire il posto barca lasciato libero.

Il **Cliente** dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla **Società**, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La **Società** si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando il listino prezzi, tempo per tempo vigente. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal **Cliente**, la **Società** provvederà ad incassare il relativo corrispettivo ed a riversarlo a quest'ultimo. La **Società** avrà diritto ad un compenso per l'espletamento del mandato, il cui ammontare è contrattualmente stabilito. In ogni caso il **Cliente** rimarrà responsabile per il pagamento alla **Società** dei corrispettivi dovuti in base al Contratto di Somministrazione dei Servizi Generali e Portuali, salvo diversa pattuizione prevista dal mandato.

## ARTICOLO 14

I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Porto Turistico**. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al **Cliente**, il quale se ne assume la responsabilità.

## TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

### ARTICOLO 15

L'accesso veicolare nel **Porto Turistico** è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della **Società**. Il traffico veicolare all'interno del **Porto** deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica ed alla velocità massima di 5 Km/h.

## SERVIZI

### ARTICOLO 16

La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi:



- 1) Amministrazione e Direzione del **Porto**;
- 2) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione dei fanali di ingresso;
- 8) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 9) Erogazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- 10) Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni;
- 11) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni;

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa e alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

## **NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO**

### **ARTICOLO 17**

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

### **ARTICOLO 18**

In accordo con le norme contenute nel Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del **Porto** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il **Porto** è corredato, mentre per i rifiuti liquidi deve farsi uso delle apposite installazioni.

### **ARTICOLO 19**

Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, ect.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Clienti**, dovranno essere effettuati nei Cantieri Navali limitrofi al **Porto Turistico**.

### **ARTICOLO 20**

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

### **ARTICOLO 21**

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

### **ARTICOLO 22**



All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

#### **ARTICOLO 23**

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

#### **ARTICOLO 24**

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

#### **ARTICOLO 25**

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

1. effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla **Società**, per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento;
2. in caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società**, ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.
3. in caso di pericolo di affondamento di una imbarcazione la **Società**, ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare il parziale o completo affondamento dell'unità, anche mediante il ricorso ad operatori esterni. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

#### **ARTICOLO 26**

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Porto Turistico**, anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del **Porto**.

#### **NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 27**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Napoli.

#### **ARTICOLO 28**

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate dalla **Società**.

Il presente Regolamento, che sostituisce ogni precedente versione, è stato inviato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida con lettera protocollo n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e da esso Ufficio protocollato in data \_\_\_\_\_ con il n \_\_\_\_\_.